

Protocollo n. _____ del _____

**Al Sig. Sindaco
del Comune di SAN VITO DEI NORMANNI**

**OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE
(LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____

il _____ tel. _____

residente in via _____ n. _____

del Comune di SAN VITO DEI NORMANNI ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

CHIEDE

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, previsti dalla legge n. 287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

a) di essere in possesso del titolo di studio di _____

anno _____ conseguito presso _____ città _____

b) di esercitare la professione di _____

c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge.

SAN VITO DEI NORMANNI, li _____

IL/LA RICHIEDENTE

Riconosciuto con documento n. _____ rilasciato da _____ il _____

IL DIPENDENTE ADDETTO _____

N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

AVVERTENZE:

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.